



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 138 del 17 Dicembre 2024

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare e gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionecoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@Ind.it m.damuri@Ind.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@Ind.it g.bozza@Ind.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@Ind.it a.gianfreda@Ind.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@Ind.it g.marra@Ind.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@Ind.it g.damicis@Ind.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@Ind.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@Ind.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaInd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaInd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaInd@pec.it

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario PINTO, assistito dal sostituto avv. Antonio Miani, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione dell'avv. Gaetano Anaclerio e del dott. Alessandro Monti, nella riunione del 17/12/2024 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 01/12/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 01/12/2024 VEGLIE – VIRTUS LOCOROTONDO 1948

Il Giudice Sportivo Territoriale esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. VEGLIE; visto ed applicato l'art. 67 del C.G.S.

FISSA

la riunione del 7 Gennaio 2025 per la decisione del ricorso.

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI C11

GARE DEL 23/11/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 23/11/2024 CITTA DI OTRANTO - VIRTUS MATINO

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali

RITENUTO IN FATTO

la società POL.D. VIRTUS MATINO, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società CITTÀ DI OTRANTO, ha adito questo G.S.T. avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo l'errore tecnico dell'arbitro consistente nella mancata consegna, prima dell'inizio dell'incontro, dell'elenco in cui sono annotati i nominativi dei calciatori partecipanti alla gara.

L'istante deduceva che il direttore di gara, su domanda espressamente rivolta dal dirigente accompagnatore, avrebbe volontariamente omesso di consegnare la lista.

Per tali motivi la ricorrente chiedeva la ripetizione dell'incontro per errore tecnico del direttore di gara.

Con provvedimento ex art. 67 C.G.S. pubblicato dal C.R. PUGLIA sul Comunicato Ufficiale n. 131 del 10/12/2024, questo Giudice fissava la riunione del 17 dicembre 2024 per la decisione del ricorso.

Le parti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto dalla società POL.D. VIRTUS MATINO è fondato per quanto di ragione e va accolto per le seguenti motivazioni.

Preliminarmente, va chiarito che la specie verte sulla violazione delle N.O.I.F. e, segnatamente, del comma 2 dell'art. 61 delle N.O.I.F., e non su decisioni tecniche.

In particolare, tra gli adempimenti preliminari alla gara la citata norma prevede al primo comma la consegna di un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco; il secondo comma della citata disposizione recita testualmente che "Una copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere consegnata al capitano o al dirigente dell'altra squadra prima dell'inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia ommesso di provvedervi." Il punto dirimente della vicenda è se la società istante abbia o meno richiesto espressamente detto elenco prima dell'inizio della gara e se l'arbitro non l'abbia consegnata, ancorché a tanto sollecitato.

Invero, l'Arbitro con proprio supplemento del 3 dicembre 2024, ha espressamente dichiarato "di non avere consegnato la distinta ad inizio gara malgrado la richiesta del dirigente della società e di averla consegnata al termine della gara".

Orbene, la giurisprudenza sportiva è consolidata nel ritenere che "presupposti indispensabili per inficiare la regolarità della gara sono la richiesta delle distinte ed il mancato accoglimento da parte dell'arbitro " (ex multis decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 23 Febbraio 2004 n. 5); infatti "L'art. 61 comma 2 N.O.I.F. stabilisce che ciascuna società ha diritto di ottenere dall'Arbitro, prima dell'inizio della gara e sotto condizione di tempestiva ed espressa richiesta, la consegna di copia dell'elenco nominativo dei calciatori della squadra avversaria. Dalla mancata osservanza del precetto sopra richiamato, consegue la privazione per la società controinteressata della facoltà di controllo sulla regolarità del parco giocatori avversario e del diritto di predisporre contromisure sul piano tecnico-tattico", sicché "la soluzione consentita dall'art. 7 comma 4 C.G.S. è quella dell'annullamento con conseguente ripetizione dell'incontro." (cfr. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/C Riunione del 22 dicembre 1999 n. 5).

Ad avviso di questo Giudice è indubitabile che la fattispecie in oggetto verta su vicende non valutabili con criteri tecnici e che la gara non possa ritenersi regolare, in considerazione dell'acclarata violazione della norma innanzi richiamata; per altro verso nessuna delle due compagini ha dato causa all'irregolarità dell'incontro, sicché in conclusione appare corretto applicare il comma 5 lettera c) dell'art. 10 C.G.S., che prevede quanto segue: 5. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare." Per questi motivi, il Giudice Sportivo Territoriale, visti ed applicati gli artt. 61 comma 2 delle N.O.I.F. e 10 comma 5 lettera c) del C.G.S.

DELIBERA

- 1) di accogliere il ricorso proposto dalla società POL.D. VIRTUS MATINO e,
- 2) per l'effetto, di dichiarare la gara in oggetto irregolare, disponendone la ripetizione;
- 3) di non addebitare la tassa ricorso stante l'accoglimento del gravame.

Manda al C.R. Puglia per quanto di propria competenza in ordine alla ripetizione della gara.

GARE DEL 30/11/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 30/11/2024 PRO MASSAFRA 2022 - LATIANO

Il Giudice Sportivo Territoriale esaminato il reclamo pervenuto dalla società U.S.D. LATIANO; visto ed applicato l'art. 67 del C.G.S.

FISSA

la riunione del 7 Gennaio 2025 per la decisione del ricorso.

GARE DEL 14/12/2024

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara del 14/12/2024 SAN MARCO – BARLETTA 1922 A R.L.

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D. SAN MARCO ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

Gara del 14/12/2024 ESPERIA MONOPOLI A R.L. – FOOTBALL CLUB SANTERAMO

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D. FOOTBALL CLUB SANTERAMO ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria Romano (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Maria Agneta (Componente), dell'Avv. Maria Giulia Coletto (Componente), dell'Avv. Flavio Lorusso (Rappresentante A.I.A.) e del sig. Giuseppe Sforza (Segretario), nella riunione del 16 dicembre 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO 1^a CATEGORIA

Gara: ASD Gioventù Palagianello c/ ASD Hellas Laterza del 24/11/2024, in ordine al reclamo proposto dalla ASD Hellas Laterza, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 119 del 28/11/2024, a mezzo della quale veniva comminata al calciatore Cangiulli Silvestro la squalifica per 8 giornate ed al giocatore Trigiante Antonio la squalifica per 4 giornate.

**Oggetto: art. 36 co. 1 lettera A) C.G.S.
art. 36 co. 1 lettera B) C.G.S.**

Ritenuto in fatto

Con atto del 2/12/2024 – preceduto da tempestivo preannuncio - la ASD Hellas Laterza proponeva reclamo ex art. 76 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale operante presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul C.U. n. 119 del 28/11/2024, con cui quest'ultimo aveva comminato al calciatore Cangiulli Silvestro la squalifica per 8 giornate ed al giocatore Trigiante Antonio la squalifica per 4 giornate.

Il Presidente della Corte fissava l'udienza in Camera di Consiglio per la data odierna, durante la quale veniva discusso il reclamo.

All'udienza la reclamante era rappresentata dall'avv. Vito Passarelli, il quale richiedeva di contestualizzare il comportamento dei tesserati della ASD Hellas Laterza e di non ritenere che il comportamento del Cangiulli potesse essere ricondotto nella fattispecie prevista dall'art. 36 co. 1 lettera B C.G.S..

Per quanto riguarda il Trigiante ha dichiarato che tale tesserato è stato vittima di uno scambio di persona e che era stato addirittura colpito da un calciatore della squadra avversaria, con un pugno in faccia.

Il Collegio ha acquisito supplemento di rapporto dall'arbitro, in pari data: dopo l'intervento del relatore designato e la discussione in Camera di Consiglio è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

Considerato in diritto

Il reclamo deve essere respinto.

Nel referto arbitrale – nel riquadro espulsione calciatori – si legge testualmente Cangiulli Silvestro: "*poiché a gioco fermo, a seguito di una mia decisione tecnica, si avvicinava con fare minaccioso verso di me e mi toccava, ponendo la propria mano sul mio petto per circa 3 secondi, facendomi indietreggiare leggermente di 3 passi, senza provocarmi dolore. Contestualmente urlava verso di me, con tono minaccioso, dicendomi: ma che stai facendo, vedi che non esci di qua, hai rotto il cazzo, chi cazzo ti ha mandato*".

In ordine alla posizione di Trigiante Antonio ha dichiarato: "*poiché a gioco fermo, a seguito di una mia decisione tecnica, si avvicinava con fare minaccioso a circa 2 metri da me ed urlava verso di me, con tono offensivo, dicendomi: hai rotto il cazzo, sei un coglione, non capisci un cazzo, chi cazzo ti ha mandato*".

Tali dichiarazioni sono state integralmente confermate nel supplemento di rapporto reso dal direttore di gara il 16/12/2024.

Nel reclamo si legge che le sanzioni sono ritenute da parte della reclamante manifestamente sperequate e, a tal proposito, viene richiamata giurisprudenza risalente agli anni 2016 - 2022.

Il referto arbitrale, come noto, per giurisprudenza pacifica e costante - in applicazione del tenore letterale dell'art. 61 comma 1 del CGS - ha valore di fede privilegiata, come ribadito anche dal Collegio di Garanzia dello Sport, I^a sezione, con la decisione n. 23/2021.

Secondo il Collegio di Garanzia la sintesi delle attività del giudice di gara – investito di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche (cfr. Cassazione civile, sez. un., 09 gennaio 2019, n. 328) – e di ciò che vede e sente è riportata fedelmente nel referto arbitrale che gode di efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell'art. 61 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva FIGC, circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Tale ultima norma attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato agli atti pubblici dall'art. 2700 c.c..

Si precisa, a tal proposito, che nella loro funzione giudiziaria, agli organi di giustizia sportiva è sì "applicabile" il principio di cui all'art. 116 c.p.c. e, quindi, quello del suo libero convincimento, ma il medesimo si arresta dinanzi alle prove c.d. legali, in cui il valore della fonte di prova (nel caso di specie il referto arbitrale) è predeterminato dalla legge (nel caso di specie dalla normativa sportiva).

Ciò premesso, nel caso che ci occupa, è documentalmente emerso che il calciatore Cangiulli Silvestro abbia tenuto una condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro – che si è concretizzata in un contatto fisico.

Quanto sopra fa inevitabilmente sussumere la fattispecie in esame in quella oggetto di previsione ex art. 36, punto 1, lettera B), del Codice di Giustizia Sportiva che, nella versione riformata a seguito della delibera del Consiglio Federale della FIGC del 19 aprile 2023, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 165/A del 20 aprile 2023, prevede che "*ai calciatori ed ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come **sanzione minima** la squalifica:.....b) per **8 giornate**, in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico*".

Ad avviso di questa Corte va pertanto confermata la sanzione della squalifica per 8 giornate, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, in quanto costituente la sanzione minima edittale prevista dalla citata norma.

Per quanto attiene invece al tesserato Trigiantone Antonio è emerso documentalmente che il medesimo abbia assunto un atteggiamento ingiurioso/irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

Ciò fa inevitabilmente sussumere la fattispecie in esame in quella oggetto di previsione ex art. 36, punto 1, lettera A), del Codice di Giustizia Sportiva che, nella versione riformata a seguito della delibera del Consiglio Federale della FIGC del 19 aprile 2023, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 165/A del 20 aprile 2023, prevede che "*ai calciatori ed ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come **sanzione minima** la squalifica:.....a) per **4 giornate**, in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara*".

Pertanto, ad avviso della Corte, anche tale sanzione va confermata, in quanto la squalifica per 4 giornate - inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale - costituisce la sanzione minima edittale prevista dalla citata norma.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta,

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo proposto dalla società ASD Hellas Laterza;
- 2) per l'effetto di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante.

Il Presidente e Relatore
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 17 Dicembre 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 17/12/2024.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci